

I vantaggi fiscali di Cometa



Il regime fiscale a cui è soggetto un Fondo Pensione si differenzia in base alla fase in cui può essere applicata la tassazione:



CONTRIBUZIONE

Esenzione



INVESTIMENTO

Tassazione



LIQUIDAZIONE

Tassazione



CONTRIBUZIONE

I contributi versati a Cometa dal Lavoratore e dall'Azienda sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di **5.300,00€¹** all'anno, riducendo così le imposte sui redditi pagate annualmente. Per sfruttare il plafond di deducibilità è possibile attivare la procedura di contribuzione volontaria ed effettuare dei bonifici aggiuntivi al fondo. La deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico (es. i figli) per la parte da questi non dedotta.

CONTRIBUTI NON DEDOTTI

Eventuali versamenti superiori al limite non vengono dedotti, ma comunicandoli al Fondo entro il 31/12 dell'anno successivo non saranno tassati al momento dell'erogazione della prestazione.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Se decidi di destinare al Fondo eventuali premi di risultato previsti da accordi aziendali, per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027), essi non concorrono alla formazione del reddito anche se eccedenti i limiti di deducibilità e non concorreranno a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo.



INVESTIMENTO

I rendimenti della gestione finanziaria sono tassati con un'aliquota del 20% (ridotta al 12,50% se derivanti da Titoli di Stato), invece che del 26% applicata alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario.



LIQUIDAZIONE²

La fiscalità applicata alle liquidazioni delle posizioni individuali è il risultato delle disposizioni fiscali pro-tempore in vigore al momento di maturazione del montante accumulato.

Sulla base della normativa tempo per tempo vigente si distinguono tre differenti periodi fiscali, ciascuno con le proprie regole:

- fino al 31/12/2000
- dal 01/01/2001 al 31/12/2006
- dal 01/01/2007

N.B. In caso di prestazioni parziali (i.e. anticipazioni, riscatti parziali e RITA parziale) si smobilizza a partire dai montanti più vecchi. La RITA è l'unica prestazione che supera il criterio del «pro rata temporis»

Esempio di vantaggio fiscale sui contributi:

Reddito lordo fisco	27.000 €
Contribuzione lavoratore (1,2%)	324 €

	Adesione	Non adesione	Differenza
Base imponibile (netto oneri deducibili)	26.676 €	27.000 €	- 324 €
Irpef netta	4.039 €	4.143 €	- 104 €
Reddito netto	22.637 €	22.857 €	- 220 €

Contributo versato	324 €
Costo effettivo contributo	220 €
Risparmio fiscale su contributo (in % del contributo)	104 € (32,2%)

Il Regime fiscale in vigore dal 2007 è vantaggioso per alcune tipologie di prestazioni anche rispetto a quello previsto per il TFR lasciato in azienda, dove l'aliquota minima di tassazione attualmente applicata è pari al 23%:

PRESTAZIONE PENSIONISTICA (in rendita o capitale)

Le somme che riceverai al momento del pensionamento sono tassate con un'aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare.

ANTICIPAZIONI e RISCATTI

Le **anticipazioni per spese sanitarie** sono tassate con un'aliquota agevolata che varia tra il **15%** e il **9%**, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. A **tutte le altre tipologie** di anticipazione viene applicata l'aliquota ordinaria del **23%**. I riscatti della posizione individuale sono tassati con un'aliquota agevolata che varia tra il **15%** e il **9%** in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare, ad eccezione dei riscatti per **perdita dei requisiti di partecipazione**, a cui si applica l'aliquota ordinaria del **23%**.

¹ Il comma 201 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (che modifica l'art.8, comma 4, del d.lgs. 252/2005), in vigore dal 1° luglio 2026 ma che retroattivamente fa riferimento all'intero anno, ha aumentato il plafond di deducibilità da 5.164,57 a 5.300 euro annui.
² Per informazioni dettagliate sulla tassazione applicata si rinvia al "Documento sul Regime fiscale" pubblicato sul sito web.



VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Vai sul nostro sito
www.cometafondo.it